

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 19/12/2019

FATTO

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2019 la ricorrente riferisce che:

- in data 21 aprile 2004 le veniva concesso un mutuo da un altro intermediario poi fuso per incorporazione nell'odierno resistente;
- tale mutuo, nel 2009 è stato rinegoziato "con fermo rata" e nel 2011 è stato nuovamente rinegoziato con altro intermediario al quale nel frattempo era stato ceduto dalla parte resistente;
- in data 19 aprile 2019 richiedeva verbalmente alla resistente, ai sensi degli artt. 117, co. 1 e 119, co. 4, t.u.b. la documentazione riguardante il suddetto mutuo, non ricevendo riscontro;
- reiterava la richiesta tramite PEC in data 14 giugno 2019 e, in data 9 settembre 2019, presentava formale reclamo rappresentando la necessità di avere i documenti; l'intermediario col quale è attualmente in essere il rapporto, infatti, non possiede documentazione precedente al 2011 e le ha inoltrato "schermate illeggibili" dei documenti relativi a tale periodo.

Insoddisfatta delle risposte fornite dall'intermediario, reitera pertanto le domande davanti a quest'Arbitro, chiedendo la documentazione relativa al mutuo fondiario e, in particolare "copia del contratto di mutuo, comprensivo degli allegati; piano di ammortamento originario e successivo aggiornato; dettaglio interessi di mora per singola rata, ove

applicati; polizze assicurative e condizioni generali di contratto; accordi di rinegoziazione con rimodulazione della rata; garanzie reali e personali; ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto”.

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario resistente, dopo aver precisato che il contratto di mutuo in oggetto è stato ceduto nel giugno 2010 ad altro intermediario, eccepisce di aver provveduto ad inoltrare alla ricorrente tutta la documentazione richiesta e di aver provveduto a rimborsare alla ricorrente, tramite assegno circolare, le spese per la presentazione del ricorso; conclude pertanto chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con successiva memoria depositata in data 19 novembre 2019 la ricorrente replica sostenendo l'insufficienza della documentazione consegnata dall'intermediario.

Con controrepliche depositate in data 4 dicembre l'intermediario, nel ribadire la propria posizione, provvedeva ad inoltrare il dettaglio delle rate pagate dalla ricorrente nel periodo marzo 2009-maggio 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda il diritto della parte ricorrente all'ostensione documentale di cui all'art. 119 T.U.B.

Le richieste della ricorrente riguardano la documentazione relativa ad un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2004 con altro intermediario, poi fuso per incorporazione nell'odierno resistente, rinegoziato con quest'ultimo nel marzo 2009 e ceduto nel giugno 2010 ad altro intermediario, con il quale è stato nuovamente rinegoziato nel 2011. Più precisamente la ricorrente chiede che le vengano consegnati “copia del contratto di mutuo, comprensivo degli allegati; piano di ammortamento originario e successivo aggiornato; dettaglio interessi di mora per singola rata, ove applicati; polizze assicurative e condizioni generali di contratto; accordi di rinegoziazione con rimodulazione della rata; garanzie reali e personali; ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione in oggetto”.

L'intermediario, precisando di non essere tenuto a fornire documentazione oltre il limite decennale indicato dall'art. 119 T.U.B., ha allegato alle proprie controdeduzioni copia del contratto di mutuo, l'originario piano di ammortamento e il dettaglio delle rate pagate nel periodo marzo 2009- maggio 2010; afferma di non essere in possesso di documentazione successiva al giugno 2010 (avendo ceduto il contratto ad altro intermediario); sostiene che tutte le informazioni richieste dalla ricorrente (in particolare il dettaglio degli interessi di mora per singola rata) sono desumibili dalla documentazione prodotta; precisa che non sussistono polizze o garanzie reali o personali in essere con la ricorrente e chiede che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere, documentando altresì l'avvenuto rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per la presentazione del ricorso.

Ai sensi dell'art. 119, co. 4, T.U.B., “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. La disposizione citata deve essere coordinata con quella di cui all'art. 117 T.U.B. che pone a carico dell'intermediario l'obbligo di consegna della documentazione contrattuale.

Preme a questo Collegio rilevare – come già fatto in precedenti occasioni: cfr. le decisioni ABF, Collegio di Bologna nn. 3223/2019 e 7671/2017)– che l’obbligo di consegna della copia della documentazione contrattuale discende direttamente dal dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza ed eseguire il contratto secondo buona fede, dovere imposto peraltro ad entrambe le parti di un contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste pertanto indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l’art. 119 TUB, manifestandosi come autonomo diritto del cliente. E tale obbligo deve considerarsi esteso anche nei confronti del piano di ammortamento, in quanto parte integrante del contratto stesso (così le decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 5076/2018 e Collegio di Napoli, n. 18783/2018).

Alla luce di tali premesse, l’intermediario risulta aver adempiuto solo parzialmente alle richieste della ricorrente, non essendo stati prodotti né copia dell’accordo di rinegoziazione del mutuo avvenuto nel 2009, né un piano di ammortamento aggiornato alla luce di tale rinegoziazione dai quali desumere le eventuali variazioni intervenute nel tasso *pro tempore* applicato al finanziamento o nelle modalità di addebito degli interessi ordinari in caso di sospensione della rata e degli interessi di mora. Dal che consegue il parziale accoglimento del ricorso e l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere copia dell’accordo di rinegoziazione del finanziamento intervenuto nel marzo 2009 e del piano di ammortamento aggiornato alla luce di tale rinegoziazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI